

Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2016, n. 21-3140

Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2016/2017 e delle relative Istruzioni operative supplementari.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visti:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornithologia, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" come modificata dall'art. 42 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009) che, all'art. 18, commi 1, 1 bis e 2 prevede rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA) modifiche ai termini stabiliti di cui al primo comma;
- la Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed, in particolare, l'art. 11 – quaterdecies che al comma 5 prevede che le regioni, sentito il parere del sopra citato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge n. 157/1992 citata, il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili;
- la legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

visti altresì:

l'articolo 40 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5 e s.m.i. ("Legge finanziaria per l'anno 2012") il quale dopo aver previsto (comma 1) l'abrogazione della legge regionale 70/96, stabilisce che:

"Gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia.

La Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di

contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248”;

l'articolo 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 (“Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015”);

la direttiva n. 147/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche;

il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

la direttiva n. 1/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (Codice dell'ambiente);

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. ed in particolare l'art. 18 ai sensi del quale “le Regioni pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria”;

considerato che, ai sensi del citato art. 18 della legge 157/1992, il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria riguarda i seguenti oggetti:

- a) – le specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) – le giornate e orari di caccia;
- c) – il carniere giornaliero e stagionale;
- d) – l'ora di inizio e termine della giornata venatoria;

visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 gennaio 2015 “Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992”;

ritenuto, ai fini di una maggior tutela della fauna selvatica, nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge 157/1992, e di quanto sopra evidenziato di:

- autorizzare l'esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, coturnice, e fagiano di monte, esclusivamente nel rispetto di piani numerici predisposti, sulla base delle stime della consistenza di ciascuna popolazione, dagli organismi di gestione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), ed approvati dalla Giunta regionale;
- ridurre, anche per la stagione venatoria 2016/2017, il carniere giornaliero ad un solo capo di lepre comune ed anticipare al 7 dicembre la chiusura dell'attività venatoria a tale specie, in luogo del 31 dicembre come consentito dall'art. 18, comma 1, lett. a) della legge 157/1992;
- consentire il prelievo delle specie coturnice e fagiano di monte, appartenenti alla tipica fauna alpina, in un solo Comprensorio alpino;

considerato altresì che l'esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito nel rispetto delle Linee guida per l'organizzazione e la realizzazione dei piani di

prelievo dei bovidi e dei cervidi nella Regione Piemonte, approvate con D.G.R. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i., sulla base di piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d'età ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte degli organismi di gestione degli ATC e dei CA. L'autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani, nel rispetto di apposite linee guida approvate con la citata D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i., che hanno recepito quanto previsto dalle "Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi" elaborate dall'ISPRA;

rilevato che, con D.G.R. n. 21-6368 del 17.09.2013, ai fini di realizzare il coordinamento previsto dall'art. 10 comma 10 della l. 157/92 la Regione ha adottato la Proposta di Piano faunistico-venatorio regionale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di incidenza, il Piano di Monitoraggio e la Sintesi non tecnica, documenti tutti che contengono dati scientifici aggiornati sulla distribuzione, lo stato e l'evoluzione delle specie faunistiche oggetto di prelievo venatorio e che evidenziano, altresì, in base alla consistenza numerica di ciascuna specie, il prelievo compatibile con la conservazione delle medesime specie in rapporto anche alla tutela dell'ambiente;

considerato che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stata avviata la fase di valutazione del procedimento di V.A.S. del Piano che si è conclusa con l'approvazione della D.G.R. n. 33-7337 del 31 marzo 2014 "D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.P.R. 357/1997, l.r. 19/2009. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale. Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale"; con D.G.R. n. 24-7585 del 12.05.2014, terminata la fase di V.A.S. è stata poi approvata la proposta di Piano faunistico-venatorio;

rilevato che la citata Proposta di piano faunistico-venatorio regionale descrive, tra l'altro, lo "status" locale delle popolazioni delle specie oggetto di prelievo;

considerato che per la definizione del Calendario venatorio 2016/2017 si è tenuto conto, così come negli anni precedenti, non solo dei dati trasmessi dagli ATC e CA relativamente al numero dei capi prelevati nel corso delle precedenti stagioni venatorie, dati che hanno evidenziato una presenza stabile delle medesime specie nel territorio piemontese, ma si è anche considerato il significativo calo (da 32.101 nel 2012/2013 a 29.236 nel 2014/2015) del numero dei cacciatori, sia residenti che foranei esercitanti il prelievo, diminuzione che ha, come logico, comportato una riduzione rispetto alle precedenti stagioni venatorie, della pressione venatoria (rapporto cacciatori/ettaro di superficie venabile);

ritenuto anche per la stagione venatoria 2016/2017, così come per gli anni precedenti, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura della caccia alla prima decade di febbraio, come previsto dall'art. 18, comma 2, della citata l. 157/92 per quelle specie consentite dal documento "Key Concepts";

considerato, inoltre, che la proposta di calendario venatorio 2016/2017 trasmessa all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) prevede carnieri giornalieri e stagionali per alcune specie migratorie, quali tortora e quaglia, inferiori a quelli indicati dal medesimo Istituto nelle proprie Linee guida;

considerato che il Settore regionale "Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura" con nota prot. n. 6967/A1702A del 29.2.2016, e successiva nota prot. n. 10772/A1702A del

18.3.2016, ha richiesto al medesimo Istituto il prescritto parere sulla proposta di calendario venatorio per la stagione 2016/2017;

vista la nota prot. n. 18872/T-A11 del 22.3.2016, con la quale l'ISPRA ha espresso il proprio parere in merito al calendario venatorio 2016/2017 rilevando che:

- i periodi e le modalità di prelievo, relativamente alle specie ornitiche, “appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente”, con la sola eccezione per l'apertura della caccia alle specie fagiano e quaglia al 25 settembre per le quali l'Istituto ritiene idonea un'apertura non antecedente al 1° ottobre, come per tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina;
- anche per la lepre comune l'Istituto ritiene idonea un'apertura non antecedente al 1° ottobre che consentirebbe un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva;
- il prelievo del cinghiale in forma non selettiva con anticipo al 25 settembre non sarebbe coerente con il dettato della normativa nazionale e non sarebbe condivisibile sotto il profilo tecnico-scientifico;
- nei Comprensori alpini ritiene che il prelievo del cervo debba concludersi il 15 dicembre anziché il 22, fatta eccezione per i distretti che risultano ecologicamente simili all'ambiente prealpino e che non includono eventuali quartieri di svernamento del camoscio. L'Istituto non condivide inoltre la realizzazione del prelievo del cervo maschio nel periodo 1-14 ottobre nei C.A. benché limitato a chi pratica esclusivamente l'assegnazione nominativa;

ritenuto di accogliere quanto osservato dall'ISPRA in ordine all'apertura del prelievo della specie quaglia;

quanto invece all'apertura del prelievo della specie fagiano al 25 settembre si ritiene di confermare l'apertura del 25 settembre in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede un arco temporale del periodo di caccia con inizio alla terza domenica di settembre e termine al 31 gennaio;
- che a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
- il prelievo venatorio di questa specie nel mese di dicembre, risulta compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key concepts” (2° decade di settembre);
- le covate tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente poco significative;

considerato inoltre, relativamente a tale ultimo aspetto, che l'andamento meteo-climatico invernale-primaverile del corrente anno ha consentito un anticipo della fase riproduttiva e della maturazione con conseguente accrescimento precoce dei pulli ed incremento del numero dei nuovi nati;

rilevato, quanto al prelievo della lepre comune:

- che la stessa è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria “Least concern” della lista rossa International Union for Conservation of Nature (IUCN) e che, inoltre, il buono stato di conservazione della lepre comune sul territorio regionale piemontese deriva anche dalla prassi gestionale piemontese che prevede il ripopolamento artificiale effettuato dalle Province, anche attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti, e dagli ATC e CA;
- che la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio ai primi di ottobre, così come suggerito dall'ISPRA al fine di favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su

tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre si verificano meno del 5 per cento delle nascite;

- che il prelievo di tale specie - la cui chiusura è stata anticipata al 7 dicembre in luogo del 31 dicembre ex art. 18, comma 1 lett. a) l. 157/1992 - appare sostenibile in quanto il carniere giornaliero da oltre dieci anni è limitato a un solo capo e quello stagionale a cinque;

per quanto riguarda la specie *Silvilago* (o minilepre, taxon alloctono per l'Italia), è stato incrementato il carniere giornaliero e stagionale in ottemperanza a quanto indicato dall'Istituto;

rilevato che analoghe considerazioni valgono anche per il coniglio selvatico e la minilepre che l'ISPRA, nella citata nota n. 18872/T-A11 del 22.3.2016, considera taxon alloctono per l'Italia e, come tale, estranea alla fauna selvatica autoctona italiana auspicandone addirittura (ISPRA) la sua eradicazione;

rilevata, infine, l'esigenza di unificare l'inizio del prelievo delle due specie di fauna selvatica stanziale in questione - lepre comune e fagiano - a quello previsto per minilepre, coniglio selvatico e cinghiale, così da consentire una maggior differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della pressione venatoria su più specie;

sottolineato che la modifica anzidetta comporta, rispetto ad un'apertura della stagione venatoria al 1° ottobre auspicata da ISPRA, un anticipo di due sole giornate di caccia nel mese di settembre;

rilevato che tale modifica è limitata alle specie suddette e non incide quindi su quelle che versano in un non ottimale stato di conservazione e per le quali rimane confermata l'apertura al 2 ottobre;

quanto poi al prelievo della specie cinghiale dal 25 settembre in forma non selettiva, tale anticipo rispetta quanto previsto dall'Ordinanza del TAR Piemonte n. 203 del 9.07.2015, "anche in relazione ai danni che possono venirme all'agricoltura", danni evidenziati nelle numerose segnalazioni, agli atti del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura, delle Organizzazioni professionali agricole, dei Sindaci e di singoli agricoltori, che tutti chiedono a Regione, Province e Prefetti l'adozione di iniziative urgenti ed efficaci per limitare i danni alla produzione agricola e i sinistri stradali;

peraltro lo stesso ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni nel paragrafo: "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", relativamente alla specie in questione riporta che: *"Il Cinghiale è considerata una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa International Union for Conservation of Nature (IUCN)"*;

ritenuto di non accogliere quanto rilevato dall'Istituto circa i periodi di prelievo della specie cervo in relazione alle difficoltà del prelievo della medesima specie e, quindi, del completamento dei relativi piani. La presenza, nel mese di novembre, di essenze arboree in buona parte provviste di foglia rende difficoltoso l'avvistamento e il prelievo della specie con conseguente diminuzione dei prelievi e incremento del numero degli animali in misura spesso superiore alla densità ottimale (rapporto numero animali/superficie) invernale e primaverile; lo stesso Istituto, d'altro canto, in precedenti comunicazioni ha riconosciuto che, per ragioni biologiche e tecniche, il prelievo delle femmine viene di solito effettuato in periodi diversi rispetto a quello dei maschi e che il mancato completamento dei piani di prelievo comporta una destrutturazione delle popolazioni cacciate, con un'alterazione del normale rapporto numerico tra i sessi, alterazione ritenuta dal medesimo Istituto

innaturale ed indesiderabile; al contrario, il periodo proposto può invece consentire il completamento dei piani di prelievo senza incidere sulla conservazione della specie;

rilevato altresì che il buono stato delle popolazioni dell'ungulato in questione e le sue caratteristiche altamente poliginiche preservano la medesima specie dai riflessi negativi causati dalle strategie riproduttive qualora il periodo di caccia al cervo maschio adulto si sovrapponga parzialmente al periodo riproduttivo;

tenuto conto dell'attuale spiccata propensione delle unità di popolazione di cervo alla compromissione dell'equilibrio con le altre specie faunistiche, in particolar modo capriolo e camoscio, nonché l'incremento del disturbo antropico da parte dell'ungulato: danni alla produzione agricola e incidenti automobilistici;

rilevato, inoltre, che l'Istituto ha espresso rilievi in ordine all'inizio dell'attività di addestramento cani al 17 agosto ritenendo che "una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio)";

considerato a tal proposito che l'attività di addestramento ed allenamento dei cani, sia negli ATC che nei CA, oltre a rappresentare un utile strumento per l'effettuazione di censimenti della fauna selvatica, previsti dalle vigenti disposizioni, è comunque sospesa nelle giornate di martedì e venerdì e si interrompe su tutto il territorio regionale a partire dal 6° giorno antecedente l'inizio dell'attività venatoria;

rilevato inoltre che, fissando l'inizio dell'attività di addestramento dei cani (che non incide peraltro sul prelievo della fauna selvatica) al 17 agosto si lascia intercorrere più di un mese tra l'inizio della medesima attività e l'apertura della caccia, mentre un'anticipata presenza del cane permette di abituare la fauna a porre in essere comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, così stimolando il selvatico ad istintive reazioni di allontanamento verso un rifugio più sicuro;

considerato inoltre che tale attività viene tradizionalmente svolta alle prime ore del mattino in relazione alle temperature elevate tipiche del periodo estivo, in sintonia quindi con quanto raccomandato dall'ISPRA, e che tale inizio anticipato giova al benessere del cane consentendogli di riabituarsi gradualmente all'attività dopo mesi di riposo forzato;

ritenuto, quanto sopra premesso, di approvare, il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2016/2017 (all. A) e le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio (all. B), parti integranti del presente provvedimento, nonché di stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto negli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione;

dato atto che si provvederà, a fini informativi, alla pubblicazione del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni illustrate in premessa,

- di approvare:

- - il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2016/2017 così come riportato nell'allegato A) parte integrante del presente provvedimento;
- - le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B) parte integrante del presente provvedimento);

- di stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto negli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992, si provvederà, a fini informativi, alla pubblicazione del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

**CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE
PER LA STAGIONE 2016/2017**

L'esercizio venatorio nella stagione 2016/2017, è consentito con le seguenti modalità:

1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

1.1 Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

a) - nelle giornate del 3, 4, 7 settembre negli A.T.C. e nei C.A., qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione, nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo:

tortora;

b) - nelle giornate del 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 settembre su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., delle A.F.V. delle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura, approvata dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, della L. 157/1992:

cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;

c) - specie cacciabili dal 25 settembre al 7 dicembre:

lepre comune, minilepre, coniglio selvatico;

d) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

pernice rossa, starna;

e) - specie cacciabili dal 25 settembre al 30 novembre:

fagiano;

il prelievo è altresì consentito dal 1° al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa;

f) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 31 ottobre:

quaglia, tortora;

g) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 19 gennaio:

germano reale, gallinella d'acqua, alzavola;

h) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 31 dicembre:

beccaccia, beccaccino;

i) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 gennaio:

colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;

l) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 9 gennaio:

tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;

m) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

volpe;

n) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa:

coturnice, fagiano di monte;

o) - specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti, e per distretti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:

camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale;

Camoscio

Classe	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	1° agosto - 15 dicembre
Femmine 2 o più anni Classe 0 maschio/ femmina	1° settembre - 15 dicembre

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	ATC	1° giugno -15 luglio 15 agosto - 30 settembre
Femmina e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	CA	1° giugno -15 luglio 15 agosto - 15 novembre
Femmina e Cl. 0	CA	15 settembre - 15 dicembre

Nell'ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli A.T.C..

Cervo

Classe	Zona	Periodo
Maschio Cl. I	ATC	1° agosto - 31 agosto
Femmina e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 15 marzo
Maschio Cl. I - II	ATC	1° ottobre - 15 marzo
Maschio Cl. III – IV	ATC	1° ottobre -15 febbraio

Classe	Zona	Periodo
Maschio Cl. I	CA	1° agosto - 15 settembre
Femmina e Cl. 0	CA	15 ottobre - 22 dicembre
Maschio Cl. I - II - III *- IV*	CA	15 ottobre - 22 dicembre (dal 1° al 14 ottobre*)

Nei distretti di bassa valle dei CA assimilabili a quelli degli ATC, che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo è consentito fino al 31 dicembre.

Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio va dal 1° settembre al 31 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dall'AFV stessa all'interno della relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Per quanto riguarda le femmine, al concorrere delle stesse condizioni su indicate, il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio purché al contempo, l'apertura sia posticipata al 1 novembre. Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

NOTA:

* dal 01 al 14 ottobre il prelievo del maschio, a chi pratica esclusivamente l'assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali; tenendo conto almeno delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III - IV;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del distretto;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "accompagnatore" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della l.r. 17/1999, organizzato dalla Provincia in accordo con i CA. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "accompagnatore" alla caccia di selezione del cervo. Non è prevista l'equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altri CA della Regione Piemonte. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od organismi, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso deve comunque prevedere le seguenti materie:
- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;

- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio	ATC	1° agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	1° novembre - 31 gennaio
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	CA	1° agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1° settembre - 15 dicembre

Daino

Classe	Periodo
Maschio Cl. I	1° settembre - 30 settembre
Maschio Cl. I - II o più anni	1° novembre - 31 dicembre
Tutte	1° gennaio - 15 marzo

Cinghiale

Classe	Periodo
ST - RO – MM	15 aprile - 31 gennaio
Tutte	1° ottobre - 31 gennaio

p) - specie cacciabili dal 25 settembre al 25 dicembre o dal 2 novembre al 30 gennaio, anche in forma non selettiva: **cinghiale**.

1.2. L'esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- volpe e cinghiale, con l'ausilio dei cani;
- ungulati in prelievo selettivo;
- fagiano, negli istituti privati della caccia, A.F.V. e A.A.T.V., ove la specie è oggetto di incentivazione o di piani numerici di prelievo, anche con l'ausilio dei cani.

1.3. Negli istituti a gestione privata della caccia A.A.T.V., il prelievo delle specie starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 31 dicembre; nelle A.F.V. e A.A.T.V., ove la specie è oggetto di incentivazione o di piani numerici di prelievo, il prelievo della specie fagiano, in deroga a quanto previsto al punto 1.1 lettera e), è consentito fino al 30 gennaio.

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune,
- otto capi delle specie migratorie di cui non più di due beccacce, tre tortore e tre quaglie.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- cinghiale: venticinque capi annuali, con il limite di cinque capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
- coturnice, fagiano di monte: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniere giornaliero ad un capo per ogni specie;
- lepre comune: cinque capi annuali;
- starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie, nel rispetto del piano di prelievo numerico di prelievo approvato dalla Giunta regionale;

- e) fagiano: trenta capi annuali;
- f) minilepre: settanta capi annuali con il limite di 25 capi giornalieri in deroga al punto 2.1.;
- g) coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie, con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 2.1..

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 2.2., non superiore a cinquanta di cui non più di dieci beccacce, venti tortore e venti quaglie.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:

A) negli ATC:

- a) l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione degli ATC possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia;

B) nei CA:

- a) l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione dei CA possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia;

C) il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, in ogni A.T.C. e C.A.. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta del cacciatore;

D) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;

E) il prelievo della specie cinghiale deve essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni A.T.C. e C.A., con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.

3.3. Ai sensi dell'articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:

- l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
- la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

- dal 15 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 25 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 26 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;

- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

5) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

5.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi di seguito riportati:

- a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;
- b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40,
 - a caricamento singolo manuale;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;
- c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;
- d) arco e falco.

5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle Istruzioni operative supplementari.

5.4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

6) Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale predisposto, per ragioni tecniche, prima dall'approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo.

L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale durante l'intera stagione venatoria. Tale scheda deve essere restituita, compilata in ogni sua parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 15 febbraio, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti in Provincia di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.7. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.8. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.9. Le specie oggetto di prelievo non indicate sul tesserino venatorio ma contenute al punto 1 del calendario venatorio regionale, devono essere annotate negli appositi spazi bianchi.

1.10. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;

- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 5) del Calendario venatorio;

- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A.;

- senza il possesso del tesserino venatorio;

- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio, dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa e, per le specie oggetto di incentivazione, secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i..

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto e a recupero avvenuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati, compreso il cinghiale nella zona faunistica delle Alpi e, anche in pianura se il prelievo è selettivo, e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'utilizzo dei cani, finalizzato all'effettuazione dei censimenti nel C.A. interessato, dal 1° al 14 agosto:

- a) a quote inferiori a 1.200 m.,
- b) in apposite zone, a quote superiori a 1.200 m, individuate dal Comitato di gestione, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì.

3.2. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'ambito di caccia ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:

nei C.A. :

- dal 17 agosto al 31 agosto:

- a) a quote inferiori a 1.200 m.,
- b) in apposite zone, a quote superiori a 1.200 m., individuate dal Comitato di gestione, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì;

- dal 1° settembre al 26 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione;

negli A.T.C.:

- dal 17 agosto al 26 settembre compreso, anche ai fini dell'effettuazione dei censimenti, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.3. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 1° settembre al 26 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.4. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 31 dicembre compreso.

3.5. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

4) DIVIETI E LIMITAZIONI

4.1. Ai fini dell'applicazione del presente Calendario venatorio si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 40, comma 4, della l.r. 5/2012.

4.2. L'uso del fucile con canna ad anima rigata può essere limitato o altrimenti disciplinato dai Comitati di gestione degli A.T.C. qualora non sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio, nonché le condizioni di copertura boschiva e vegetativa, che permettano di svolgere l'attività venatoria in sicurezza.

4.3. E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale nella zona faunistica di pianura, fatta eccezione per il prelievo selettivo o dagli appostamenti di cui al punto 4.6..

4.4. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

4.5. L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione o, negli istituti a gestione privata della caccia, dai concessionari delle singole aziende.

4.6. E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

4.7. I Comitati di gestione e i concessionari degli istituti a gestione privata della caccia, previa valutazione delle condizioni morfologiche ed altimetriche nonché della copertura boschiva e vegetativa, nel disciplinare l'organizzazione del prelievo venatorio possono prevedere, anche per porzioni di territorio, l'obbligo per tutti i cacciatori, al fine di svolgere l'attività venatoria in sicurezza, di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

4.8. Il prelievo delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina è consentito in un solo Comprensorio alpino a scelta del cacciatore. L'autorizzazione al prelievo deve essere formalizzata dal C.A. prescelto mediante l'apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio regionale.

5) ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario.

6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare esclusivamente la caccia a squadre, al cinghiale e alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione possono deliberare l'attuazione della zonazione per il prelievo del cinghiale ai sensi della D.G.R. n. 60-3950 del 17.05.2013 e s.m.i.. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

6.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali e forniti dalla Regione. Esauriti i contrassegni regionali gli ATC e CA provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

6.3. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione entro e non oltre il 31 marzo. Il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. i) della l.r. 5/2012.

6.4. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni regionali, consegnati e restituiti, al competente Settore tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica entro il mese di aprile, utilizzando gli specifici prospetti pubblicati sul sito del medesimo Settore:

(http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/prelievo.htm;
http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/cinghiale.htm;
http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/piani_pre.htm).

7) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

7.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione". L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

7.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 o prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd) della l.r. 5/2012.

7.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

8) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

8.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm

8.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: starna, pernice rossa, volpe, fagiano, coturnice, fagiano di monte, cervo, capriolo, camoscio, muflone, daino e cinghiale in selezione;

- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.

8.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.

L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE